



I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727

COPIA ATTI ARCHIVIO

Deliberazione del Direttore Generale
Nominato con "D.P.G.R. n.33 del 09.02.2022"

DELIBERAZIONE N. **082** DEL **04 FEB 2025**

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO PRESSO L'IRCCS "SAVERIO DE BELLIS".

UFFICIO PROPONENTE: URP

Il redigente del procedimento amm.vo
(dott.ssa Elizabeth Alicia Fernandez)

Il responsabile del procedimento amm.vo
Il Collaboratore Amministrativo P.O.
(rag. Anna Antonia Beatrice)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:
Si attesta la conformità dell'atto alle normative
Nazionali e Regionali in materia.

Il responsabile dell'Ufficio Proponente
Il Collaboratore Amministrativo P.O.
(rag. Anna Antonia Beatrice)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE IMPUTAZIONE DEI COSTI:

Il dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie
(Dott. Giuseppe Savino)

Il Dott. Tommaso Antonio STALLONE, Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA), adotta la seguente deliberazione.

Premesso che:

- Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed utilità sociale;
- La l. r. Puglia n.11/1994 disciplina il volontariato in ambito regionale, in attuazione dei principi e delle finalità fissate dalla legge - quadro nazionale n.266 del 1991;
- L'attività di volontariato deve garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie in conformità alle finalità dell'organizzazione di volontariato di appartenenza;

Dato atto che:

- L'IRCCS "Saverio de Bellis" riconosce e favorisce l'attività delle associazioni di volontariato come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, alle finalità e al compito di garantire la promozione e la tutela della salute dei cittadini;

Ravvisata la necessità di adottare un regolamento per la disciplina del volontariato presso l'IRCCS;

Vista la legge-quadro nazionale n. 266/1991;

la legge regionale n. 11/1994;

Visti altresì i pareri favorevoli espressi da parte del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Tutto ciò premesso e considerato.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale, di:

ADOTTARE per quanto sopra esposto, il Regolamento per la disciplina del volontariato presso l'IRCCS "Saverio de Bellis" allegato, come parte sostanziale ed integrante del presente atto;

DEMANDARE alla Direzione Sanitaria attraverso l'URP l'applicazione del Regolamento e l'attività di controllo connessa;


NOTIFICARE il presente atto al Collegio Sindacale, all'Area gestione risorse umane e pubblicarlo sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it.

Il presente provvedimento che si compone di n. 03 pagine e n. 1 allegati.


Esso ha immediata esecutività dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto


il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Luongo




il Direttore Sanitario
Dott. Roberto DI PAOLA



il Direttore Scientifico
Dott. Gianluigi GIANNELLI



il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. STALLONE



Castellana Grotte, il 04 FEB 2025.


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line sul sito Web di questo Ente a partire dal 04 FEB 2025.

L'incaricato alla pubblicazione



il Funzionario Amm.vo AA.GG





DIREZIONE SANITARIA - UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE

Direttore: dott. Roberto Di Paola

PEC: dirsanitario.debellis@pec.rupar.puglia.it

Coordinatore amm.vo PO: Beatrice Anna Antonia Tel 080/4994154

mail: anna.beatrice@irccsdebellis.it - direzionesanitaria@irccsdebellis.it

FALL N. 1
N° 82 DEL 04 FEB 2025
ALLA DDG

REGOLAMENTO DELL' IRCCS "SAVERIO DE BELLIS" PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO.



Il presente regolamento è integrato dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di volontariato e da quella generale applicabile alle attività dello stesso previste.

Richiami normativi:

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2,3,18 e 118;
- Legge n. 266 dell' 11 agosto 1991 e s.m.i
- Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.
- Legge Regionale n. 11/1994 e s.m.i
- D.P.C.M. 19 maggio del 1995
- Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997
- Legge n. 189 del 14 agosto 1998
- Legge n. 383 del 7 dicembre 2000
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
- Documento di Indirizzo sul Sistema Integrato di Comunicazione e Informazione nella Sanità approvato con D.G.R. n. 1079/2008;

Definizioni:

Per "volontariato" si intende l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per "Volontario" si intende una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore (ETS), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 502/92 e s.m.i. e ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra l'IRCCS "Saverio de Bellis" (di seguito Ente) e le Organizzazioni di Volontariato (di seguito ODV) che svolgono attività di volontariato all'interno dell'Istituto, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. (Legge n. 266/1991 – Legge quadro sul volontariato – e legge regionale n.11 del 1994 - norme di attuazione della legge quadro sul volontariato);

L'IRCCS "Saverio de Bellis" riconosce l'attività di volontariato ed il ruolo di volontario come espressione di partecipazione, solidarietà e ne sostiene e ne favorisce le attività proposte per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sanitario, sociale, civile e culturale.

Il regolamento comprende le regole essenziali degli atti convenzionali che si instaurano con le ODV. L'IRCCS "Saverio de Bellis" compatibilmente con la realtà organizzativa aziendale, sulla base della normativa vigente in



materia e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, si impegna, con il presente Regolamento, ad ammettere presso le proprie strutture le Associazioni di Volontariato tramite stipula di apposita convenzione.

Art. 2 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
2. L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo dall'Ente;
3. Essa deve garantire il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie in conformità alle finalità dell'organizzazione di volontariato di appartenenza;
4. L'ente nel caso ne ravvedesse la necessità in ragione delle attività svolte dal volontario, può richiedere la frequenza di corsi di formazione da essa organizzati a favore dei volontari medesimi;
5. Viene considerata attività di volontariato anche quella erogata gratuitamente grazie al finanziamento derivante da soggetti benefattori privati esterni all'I.R.C.C.S. "S. DE BELLIS".

ART. 3 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ORGANISMI DI TUTELA

È considerata Organizzazione di Volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui al precedente art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le Associazioni di volontariato devono essere costituite ai sensi della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 oppure ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 (Associazioni di Promozione Sociale - APS) e del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 (O.N.L.U.S.).

Gli Organismi di Tutela sono invece quelli costituiti per il conseguimento delle finalità riconosciute dalla Legge n. 189 del 14 agosto 1998 per la tutela i diritti dei consumatori e degli utenti. Le associazioni devono avere sede legale nella provincia di Bari o avere sede operativa nella stessa se sono articolazioni di associazioni nazionali.

ART. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ VOLONTARIE PRESSO L'I.R.C.C.S. "DE BELLIS"

1. Le Associazioni di volontariato possono svolgere le attività di volontariato all'interno delle strutture dell' I.R.C.C.S. "S. DE BELLIS" previa stipula di apposita convenzione, dove saranno disciplinate le attività da svolgere nelle aree prioritarie di intervento.
2. Le prestazioni devono essere erogate dal volontario in conformità alle finalità dell'organizzazione di volontariato contenute nell'Atto Costitutivo e nel rispetto della convenzione di cui all'art. 5.
3. Nelle prestazioni deve esistere una stretta correlazione tra le capacità professionali, attitudinali ed umane dell'operatore e la prestazione da erogare.
4. Il volontario deve operare esclusivamente nell'ambito del settore d'intervento per il quale l'organizzazione di volontariato ha sottoscritto la convenzione. In particolare il singolo volontario deve



fornire esclusivamente le prestazioni affidategli. L'organizzazione di volontariato risponde dei singoli operatori soci.

5. Le modalità e i tempi dell'attività prestata, previamente concordati dall'Associazione di volontariato con i Responsabili delle UU.OO. di destinazione, devono essere dettagliatamente riportate nel corpo del progetto allegato alla richiesta di convenzione per attività di volontariato presso l'I.R.C.C.S. "S. DE BELLIS" (allegato A del presente Regolamento);
6. I volontari autorizzati ad operare presso le UU.OO. sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti presso le Unità stesse nelle quali prestano l'attività, quali ad esempio le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ed ogni altra regola impartita dal Responsabile e dal Coordinatore infermieristico;
7. Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. E' fatto pertanto obbligo a tutti i volontari di munirsi di camice, riportante il logo dell'Associazione di volontariato e la scritta SERVIZIO DI VOLONTARIATO, da indossare durante l'attività.
8. Il volontario svolge esclusivamente attività di supporto morale e sociale, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia ad attività ricreativa, all'accompagnamento dei pazienti deambulanti, previo accordo con il personale di assistenza, in caso di passeggiata, alla somministrazione di pasti, ad attività di accoglienza e informazione all'ingresso dell'Azienda.
9. Il volontario è tenuto ad attenersi a norme di comportamento socialmente condivise, garantire il rispetto e la dignità di tutti i soggetti con cui viene a contatto. L'associazione si impegna a promuovere attività di formazione, in collaborazione con l'Ente, sulle predette regole comportamentali e vigilare sul rispetto delle stesse.
10. L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.
11. Le Associazioni di volontariato garantiscono l'osservanza di quanto sancito del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I volontari destinati nelle strutture a svolgere attività di volontariato, relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili, sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per il rispetto della privacy;
12. Laddove non sia diversamente stabilito da specifiche normative, accordi e/o protocolli d'intesa stipulati a livello regionale o nazionale, le convenzioni hanno una durata massima di tre anni e non sono tacitamente rinnovabili. Si procede ad eventuale rinnovo su espressa richiesta dell'organizzazione di volontariato presentata almeno 2 mesi dalla scadenza della convenzione, previa verifica positiva dell'attività espletata dall'Associazione, su relazione del dirigente della Struttura presso cui l'attività di volontariato è stata svolta.



13. Non sono soggette a stipula di convenzione le attività erogate dalle associazioni per breve durata in occasione di eventi, convegni, giornate di studio, ecc. che devono essere comunque autorizzate previa richiesta scritta alla Direzione Generale.
14. Non sono soggette, altresì, a stipula di convenzione le attività svolte dalle associazioni accreditate al Comitato Consultivo Misto aziendale nell'ambito dei Tavoli di Lavoro.
15. **Cartellino di riconoscimento** Per accedere alle strutture dell'Ente il volontario deve acquisire dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico l'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Associazione di volontariato di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, l'indicazione I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis", la data di rilascio, il timbro e la firma del responsabile dell'URP o suoi delegati.

Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Ente, sarà cura del legale rappresentante dell'Associazione di restituire all'URP il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato.

Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente all'URP i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati ad operare presso le strutture dell'Ente, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.

ART. 5 CONVENZIONE: DOMANDA, REQUISITI E CRITERI DI PRIORITÀ

1. Per essere ammesse allo svolgimento delle attività di volontariato presso l'ente, le organizzazioni di volontariato devono dichiarare in sede di CCM volontà di collaborazione, propedeutica alla stipula di apposita convenzione.

A tale scopo devono:

- a) essere costituite ai sensi della normativa di cui al precedente articolo 3;
 - b) presentare richiesta di collaborazione compilando l'**allegato A**, parte integrante del presente Regolamento, allegando tutta la documentazione necessaria alla valutazione della propria attività (statuto, atto costitutivo, curriculum attività; ecc.);
 - c) unitamente alla richiesta di collaborazione, presentare un progetto di attività coerente con la natura del Servizio della Struttura Aziendale presso cui si chiede di impegnarsi. Il progetto deve indicare tra l'altro, il cronoprogramma delle attività, l'elenco nominativo degli operatori da impegnare nello svolgimento delle attività e relative qualifiche professionali. Nel caso di valutazione positiva del progetto, stipulare con l'Ente apposita convenzione (**allegato B** parte integrante del presente regolamento).
 - d) Attenersi al rispetto delle modalità di svolgimento delle attività previste ed individuate dal precedente articolo 4.
2. I requisiti che danno titolo di priorità ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula della convenzione, sono i seguenti:
 - a) coerenza del progetto presentato con le finalità istituzionali dell'IRCCS DE BELLIS, curriculum attività; garanzia di competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione;



- b) iscrizione al "Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato" istituito presso la Regione Puglia;
 - c) disponibilità da parte dell'organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.
3. Alle organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, sono attribuiti titoli di priorità secondo i seguenti criteri:
- a) -collocazione della sede dell'organizzazione nel territorio circostante alla sede dell' IRCCS "Saverio de Bellis";
 - b) -qualità delle prestazioni erogate, comprovata da esperienze precedenti;
 - c) -quantità delle attività previste;
 - d) -attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento.

ART. 6 PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

1. Il rapporto di convenzione viene attivato secondo la seguente procedura:
- a) Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato formalizza la richiesta di attivazione della convenzione al Direttore Generale dell'Ente compilando l'allegato A di cui all'articolo 5, indicando l'area di intervento presso la quale intende prestare l'attività di volontariato e allegando dettagliato progetto.
 - b) Il Direttore Generale invia la documentazione all' Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) che avvia l'istruttoria secondo il seguente iter amministrativo:
 - i. verifica l'adeguatezza della documentazione ricevuta;
 - ii. acquisisce il parere del Direttore della Struttura di destinazione dell'attività proposta dall'associazione di volontariato, nonché il parere del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, quando particolari situazioni lo richiedano;
 - iii. valuta la coerenza del progetto presentato globalmente, nonché la coerenza dello stesso con la complessiva programmazione degli obiettivi aziendali e con quelli del servizio in cui si svolgerà l'attività di volontariato. Dette valutazioni sono effettuate sinergicamente con la Direzione Sanitaria aziendale e con la Direzione della struttura interessata;
 - iv. valuta la coerenza di quanto dichiarato dall'Associazione in relazione ai contenuti dell'art. 4 del presente regolamento;
 - v. ai fini della scelta delle organizzazioni per la stipula della convenzione, l'U.R.P. tiene conto dei requisiti e dei criteri di priorità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, anche in relazione ai vari settori d'intervento.
2. L'Ufficio URP potrà richiedere all'Associazione di volontariato:
- a) eventuale documentazione integrativa utile alla valutazione della domanda.
 - b) L'istruttoria si conclude entro il termine dei 60 giorni;
 - c) nel caso in cui si concluda con il diniego ad attivare il rapporto convenzionale, il Direttore Generale, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'U.R.P., comunicherà all'organizzazione di volontariato il diniego motivato.
 - d) Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, l'U.R.P. avvierà la procedura per l'attivazione della convenzione.



Attivazione della convenzione:

- a) predisposizione della bozza di convenzione in base allo schema allegato al presente regolamento (allegato B);
 - b) Acquisizione della bozza di convenzione da parte dell'organizzazione di volontariato;
 - c) Proposta dell'atto deliberativo alla Direzione Generale per l'autorizzazione alla stipula della convenzione;
 - d) Trasmissione della convenzione e deliberazione di approvazione della stessa e pubblicazione sull'albo Pretorio.
3. È fatto divieto a tutti i Dirigenti dell'Azienda di concedere direttamente autorizzazioni/nullaosta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate dal presente regolamento.

ART. 7 COPERTURA ASSICURATIVA

In seguito ad accordi tra Amministrazione e Associazioni Accreditate, l'Ente non si impegna a fornire ai volontari individuati una polizza assicurativa per coprire i danni di infortunio dallo svolgimento delle attività stesse.

ART. 8 NORME DI TUTELA PER IL VOLONTARIO

Le attività tipiche del volontario non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste in materia della normativa occupazionale, poiché trattasi di attività volontarie gratuite di supporto morale e sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente, qualora non riservate, a norma di legge, al personale con una particolare qualificazione.

Anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quello del pubblico che accede a vario titolo nella struttura sanitaria.

E' fatto in ogni caso divieto al volontario :

1. di accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli riportati la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
2. assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti ad indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Coordinatore infermieristico o persona delegata di informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

L'ente assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).



ART. 9 VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai volontari all'interno delle strutture aziendali è a carico dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

In particolare spetta all'URP:

- a) Favorire la più ampia collaborazione tra l'Associazione e l'Ente fungendo da interlocutore privilegiato per l'Associazione stessa;
- b) monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Ente attraverso incontri periodici da concordare con il presidente CCM e i relativi presidenti delle associazioni;
- c) raccogliere eventuali problematiche, segnalazioni, istanze provenienti dai volontari, coadiuvando gli stessi nell'individuazione di eventuali disagi o disservizi di cui di venga a conoscenza durante lo svolgimento delle rispettive attività, al fine di facilitarne la soluzione con il concorso delle strutture interessate o il coinvolgimento della Direzione Generale;
- d) fornire supporto alla Direzione Generale nella valutazione delle iniziative che esulano dall'attività ordinaria oggetto della convenzione, proposte dall'Associazione stessa;
- e) organizzare, in collaborazione con l'Ufficio Formazione, i Corsi di formazione di cui al precedente all'art. 2.

- f)
2. L'IRCCS "Saverio de Bellis", mediante il Direttore responsabile della Struttura in cui è prestata l'attività del volontario, potrà accertare, concordando tempi e modalità con il Rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato (o un suo delegato), il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione stipulata, al fine di verificarne i risultati.
 3. Con cadenza annuale l'associazione deve trasmettere relazione dettagliata circa l'attività svolta alla Direzione del Servizio ove il volontario opera e all'U.R.P. a conclusione del progetto oggetto della convenzione.
 4. I dati relativi al monitoraggio delle attività svolte dall'associazione sono di "proprietà" dell'Ente e potranno essere utilizzati anche per i fini istituzionali previsti: Conferenza dei Servizi, Bilancio Sociale, relazioni di attività, statistiche aziendali, comunicazione ed informazione istituzionale, ecc..
 5. In coerenza con quanto stabilito dal capitolo 7.7 del Documento di Indirizzo sul Sistema Integrato di Comunicazione ed Informazione nella Sanità, approvato con D.G.R. della Regione Puglia n. 1079/2008, in riferimento alla tutela della identità visiva ed al fine di prevenire i danni d'immagine, salvo accordi diversi con l'U.R.P. dell'Ente è vietato rendere pubblici i dati relativi alle attività svolte dalla Struttura dove il volontario presta la propria opera.

Art. 10 OBBLIGHI DEI VOLONTARI ED EVENTUALI SANZIONI

Ogni volontario è tenuto:

- A. ad accettare incondizionatamente le regole organizzative dell'Ente;
- B. al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;



- C. ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- D. a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative e/o dalla Direzione della Struttura, per quanto di rispettiva competenza, ed operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale aziendale e con i destinatari del servizio;
- E. ad intrattenere con il personale sanitario in servizio presso l'U.O. di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
- F. a non accettare denaro o altri tipi di ricompensa da parte dei pazienti;
- G. a consentire l'accertamento della presenza apponendo la propria firma sul registro presenze, unitamente al proprio cognome, nome, ora di entrata e ora di uscita;
- H. rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni all'Ente;
- I. ad essere immediatamente riconoscibili dal resto del personale operante nella struttura presso la quale presta la propria attività esibendo apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico che contenga la denominazione dell'organizzazione di appartenenza, la dicitura servizio di volontariato, la fotografia, nome e cognome dello stesso;
- J. ad indossare un abbigliamento consono al luogo di cura e funzionale alle attività in esso espletate.
- K. È fatto divieto utilizzare divise non concordate con l'U.O. di destinazione. Nel caso in cui le attività svolte dal volontariato dovessero richiedere l'utilizzo di indumenti specifici, il volontario deve indossare una fascia gialla sul braccio con la scritta volontario ed il nome dell'Associazione;
- L. ad osservare un codice di comportamento volto a garantire in via prioritaria il rispetto della dignità e della riservatezza di tutti i soggetti con cui viene in contatto. Egli dovrà agire nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela privacy e protezione dei dati personali e sensibili.
- M. L'associazione o l'organismo di appartenenza si impegna a promuovere attività di formazione sulle predette regole comportamentali e a vigilare sul rispetto delle stesse e in ogni caso è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile ai suoi associati;
- N. a non accedere a Servizi diversi da quello oggetto della convenzione senza autorizzazione;
- O. a non permettere l'accesso al Servizio aziendale oggetto della convenzione a soggetti non appartenenti all'associazione con cui opera.

Art.11. SOSPENSIONE DEL VOLONTARIO

- P. Nel caso in cui un volontario non rispetti gli obblighi contenuti nel presente regolamento, il Responsabile dell'Unità Operativa provvede a contattare il Responsabile dell'Associazione per concordare con lui l'eventuale allontanamento del volontario e dandone comunicazione alla Direzione dell'Ente;
- Q. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tali da determinare la sospensione del volontario, il Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. DE BELLIS invierà formale e motivata lettera al legale rappresentante dell'Associazione ed il volontario non potrà più aver accesso alle strutture aziendali in tale qualità, a meno di una successiva revoca della sospensione stessa da parte del Direttore Generale.
- R. Ogni volontario operante presso le strutture dell'Ente, all'atto del rilascio del cartellino di riconoscimento di cui al precedente art. 4 da parte dell'Ufficio Relazioni con il pubblico, sottoscrive



Foglio di presa visione del presente Regolamento con l'avvertenza di restare particolare attenzione alle norme concernenti diritti e doveri del volontario in attività di servizio.

Art.12. ASSEGNAZIONE DI LOCALI E MODALITÀ

La funzione di partecipazione, così come stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 19 maggio del 1995 "Schema di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" trova applicazione, compatibilmente con le necessità logistiche ed organizzative che l'Azienda dovesse maturare nel tempo, anche nella concessione temporanea di spazi preventivamente individuati che consentano alle associazioni di volontariato e organismi di tutela di svolgere attività di collaborazione continuativa con l'I.R.C.C.S. "S. DE BELLIS".

A tal fine sarà considerato prioritario l'accreditamento dell'associazione al Comitato Consultivo Misto aziendale.

Art. 13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento di recepimento.

Tutte le associazioni già operative nei servizi/strutture dell'I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" devono adempiere obbligatoriamente, entro sei mesi dall'approvazione dello stesso, a quanto previsto dal presente Regolamento

Art.14. DISPOSIZIONE FINALE

Ogni rapporto in essere, a qualsiasi titolo tra l'I.R.C.C.S. "S. DE BELLIS" e le Associazioni di volontariato deve essere adeguato al presente Regolamento. È garantita la prosecuzione dei progetti in essere che siano regolamentati da apposita convenzione già stipulata. L'instaurarsi di nuovi rapporti è soggetto alle norme del presente Regolamento.



ALLEGATO A

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'IRCCS "SAVERIO DE BELLIS"

Il sottoscritto/a _____
nat ___ a _____ il _____
Presidente / Leg. Rapp. dell'Associazione _____
con sede Legale a _____, in Via _____
cap _____, prov. _____ Tel. _____ mail _____

- avendo preso visione del "Regolamento recante norme per la disciplina delle attività di volontariato presso l'Azienda Ospedaliera di Verona";
- consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l'Associazione promuove;
- a conoscenza che l'art. 2 della L. 266/91 prescrive che:
 - a) per attività di volontariato deve intendersi quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà";
 - b) l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

CHIEDE

Di stipulare con l'IRCCS "Saverio de Bellis" apposita convenzione di attività di volontariato, che avrà durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Di rinnovare la Convenzione sottoscritta in data _____ con scadenza il _____;

Allega alla presente:

1. Copia dello Statuto dell'Associazione;
2. Copia della lettera della Direzione Regionale per i Servizi Sociali della Regione Puglia di iscrizione al registro Regionale delle organizzazioni di volontariato;
3. Elenco degli associati che presteranno servizio di volontariato presso l'IRCCS "Saverio de Bellis";
4. Descrizione dell'attività che l'Associazione andrà a svolgere;
6. Copia della Polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e delle malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;

Distinti saluti.

Firma e Data _____



ALLEGATO B

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DA PRESTARE
PRESSO L'I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA**

TRA

L' Organizzazione di volontariato di seguito denominata.....
.....
con sede legale in CAP
Codice fiscale, con sede operativa in.....
CAP....., Via.....(se diversa dalla sede legale),
nella persona del rappresentante legale.....
.....
nato a il
residente a Prov.
Tel.Mail.....

E

I'I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" con sede legale in Via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte, Codice Fiscale – P.IVA 00565330727, nella persona del Direttore Generale
nato a il,
rappresentante legale dell'Azienda, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell' I.R.C.C.S. DE BELLIS.

PREMESSO CHE

1. l'art. 14 al comma 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. prevede in particolare che: "E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali organismi accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio e assistenza gratuita all'interno



delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dal D.L.G.S. 117 del 3 luglio 2017 e dalle Leggi Regionali attuative.”;

2. le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni con provvedimento n. del l’I.R.C.C.S. DE BELLIS ha adottato il Regolamento “Disciplina delle attività delle Associazioni di Volontariato e degli Organismi di Tutela presso l’I.R.C.C.S. DE BELLIS;
3. Che l’Organizzazione di Volontariato, dopo aver preso visione del predetto regolamento, in data..... ha presentato richiesta di attivazione di convenzione per il progetto dal titolo
4. Che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dopo aver effettuato l’istruttoria prevista dal suddetto Regolamento, con nota n..... delha dato parere positivo d’intesa con la Struttura aziendale presso cui l’Associazione intende svolgere attività di volontariato;
5. Che sono presenti le condizioni necessarie a svolgere gratuitamente e con continuità le attività oggetto della convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola la collaborazione, da parte dell’Organizzazione di Volontariato
per l’esercizio di attività di volontariato da prestare gratuitamente presso la Struttura aziendale sede di
dal al per la durata di complessiva di mesi/anni
con il progetto denominato



Art. 2

Obiettivi del progetto, area di intervento ed attività specifiche

Gli obiettivi generali del suddetto progetto, parte integrante della presente convenzione, sono

.....
.....

Da svolgersi nell'area di intervento.....

Per l'erogazione delle seguenti specifiche attività:

.....
.....

Art. 3

Personale volontario

Per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, l'organizzazione di volontariato impegna n volontari. L'associazione attesta che i volontari sono titolari di formazione specifica ed esperienza pregressa nel settore oggetto di convenzione.

L'Organizzazione si impegna a fornire l'elenco nominativo dei volontari che devono frequentare il Servizio aziendale all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e contestualmente alla Direzione della struttura assegnataria, e a comunicare preventivamente ogni variazione dovuta a dimissioni o nuove ammissioni.

Art. 4

Impegni delle parti

L'I.R.C.C.S. DE BELLIS assicura:

- L'autonomia metodologica e organizzativa dell'Associazione compatibilmente con l'organizzazione della Struttura aziendale in cui andrà ad operare il personale volontario;
- L'accesso ai locali, reparti, servizi ecc. per lo svolgimento delle attività, nei giorni, orari e modalità che saranno oggetto di apposito accordo con il Dirigente Responsabile del Servizio assegnato;
- La fruizione del parcheggio interno delle strutture, compatibilmente con gli spazi;
- Collaborazione e supporto per attività di comunicazione delle attività svolte;
- L'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- La certificazione attestante l'attività svolta dai volontari presso l'IRCCS DE BELLIS a conclusione del progetto.
- la copertura assicurativa dei volontari per ai volontari per coprire i danni derivanti da responsabilità civile e penale verso terzi o danni in infortunio correlati alle attività di volontariato.

L'Organizzazione.....



si impegna a far rispettare ai volontari appartenenti all'organizzazione impegnati nell'attività, tutti gli obblighi previsti dall'articolo 10 del Regolamento aziendale "Disciplina delle attività delle Associazioni di Volontariato e degli Organismi di Tutela presso le strutture dell'IRCCS DE BELLIS citato in premessa. In particolare le Organizzazioni di volontariato garantiscono l'osservanza di quanto sancito del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come da art. 4 del citato Regolamento aziendale. I volontari destinati nelle strutture a svolgere attività di volontariato, relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili, sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per il rispetto della privacy come qualunque dipendente "incaricato".

Art. 5 Protocollo operativo

Le parti convengono la possibilità, se necessaria, di definire in apposito protocollo operativo le modalità e le condizioni di applicazione pratica del presente accordo individuando procedure e limiti di ogni intervento previsto dalla vigente convenzione.

Art. 6 Modalità di rapporto

I contatti e la reciproca informazione tra l'Organizzazione di Volontariato e l'IRCCS DE BELLIS saranno di norma tenuti dalla Direzione della Struttura aziendale e dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

In particolare, i volontari e il personale dell'Azienda, per qualsiasi comunicazione, si asterranno da azioni individuali ed avranno come tramite rispettivamente, per l'Organizzazione di Volontariato, il proprio Responsabile o suo delegato e, per l'Azienda, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 7 Privacy

I titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'IRCCS DE BELLIS e l'Organizzazione di Volontariato

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti e sugli obblighi sanciti dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

I dati in possesso dell'associazione sono di "proprietà" dell'Azienda e devono essere trasmessi ogni anno e, comunque, a conclusione del progetto, alla Direzione del servizio ove il volontario opera e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per i fini istituzionali previsti: Conferenza dei Servizi, Bilancio Sociale, relazioni di attività, statistiche aziendali, comunicazione ed informazione istituzionale, ecc..

Art. 8



Durata

La presente convenzione ha durata di mesi/anni con validità dal al e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 9 Modalità di estinzione

La parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno due mesi. Può essere motivo di recesso immediato l'inadempienza di uno dei suoi obblighi della presente Convenzione.

Castellana Grotte, li _____

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Il Legale Rappresentante

I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS"
Il Direttore Generale

Il Responsabile del procedimento

